



In convenzione con la
Scuola Superiore dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale
Forense

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

In collaborazione
con i Dipartimenti delle Facoltà di
Giurisprudenza
delle Università degli Studi di Milano
Bicocca e Roma

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE E DEI MINORI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

Art. 2 - Istituzione, finalità e sede della Scuola.

L'AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e la SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA, in convenzione tra loro e con la collaborazione dei Dipartimenti di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e dell'Università La Sapienza di Roma, organizzano la Scuola di Alta Formazione in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minori, riservata ad avvocati iscritti all'Albo, volta ad assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni.

La scuola è denominata "**Scuola di alta formazione in diritto delle relazioni familiari delle persone e dei minori – Milena Pini**".

La Scuola e il suo programma sono strutturati nel rispetto della normativa sulla specializzazione forense (Legge 31.12.2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", Regolamento emanato con decreto ministeriale del 12.08.2015 n. 144 che disciplina le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, pubblicato il 15.09.2015 in GU n. 214) e della convenzione sottoscritta con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, su delega del Consiglio Nazionale Forense.

Il corso è riservato agli avvocati iscritti all'Albo professionale ed ha la finalità di assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni, sostanziale e processuale.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione al Corso di specializzazione

Possono accedere al Corso gli avvocati iscritti all'Albo.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 80 per ciascuna delle sedi di Milano e di Roma e in 30 per ciascuna delle altre sedi.

Nel caso in cui le domande siano in numero superiore verranno adottati i seguenti criteri di selezione:

- 1) avvocato già associato AIAF
- 2) età più giovane del richiedente
- 3) frequenza eventi di formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori
- 4) data della domanda d'iscrizione, secondo le modalità dettagliate nel Regolamento della Scuola di Alta Formazione.

Inoltre a ciascun avvocato che richiede l'iscrizione vengono assegnati 100 punti per ciascun criterio; precisamente:

- 1) per quanto concerne il criterio di iscrizione all'AIAF vengono riconosciuti 100 punti
- 2) per quanto concerne il criterio dell'età si mantengono 100 punti solo se l'avvocato non ha ancora compiuto i trenta anni; dai 30 ai 35 anni compiuti si attribuiscono 80 punti, dai 36 ai 40 anni compiuti

- si attribuiscono 60 punti, dai 41 anni compiuti si attribuiscono 40 punti
- 3) per quanto concerne il criterio relativo alla frequenza degli eventi di formazione continua, si manterranno i 100 punti se si dimostrerà di aver frequentato almeno 2 eventi formativi in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minorenni per ogni anno di iscrizione all'albo, se la data di iscrizione è inferiore a 4 anni e, se la data è uguale o superiore a 4 anni, per gli ultimi 4 anni; se si dimostrerà di aver frequentato almeno un evento formativo in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minorenni per ogni anno di iscrizione all'albo se la data di iscrizione è inferiore a 4 anni o, se la data è uguale o superiore a 4 anni, per gli ultimi 4 anni, si avranno 70 punti; se la formazione continua in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minorenni non sarà presente in ogni anno di iscrizione, ovvero per gli ultimi 4 anni a seconda che l'iscrizione all'albo sia inferiore oppure uguale/superiore a 4 anni, ma solo in alcuni si avranno 40 punti.

Verranno iscritti coloro che otterranno il punteggio più elevato; a parità di punteggio prevarrà la data della domanda di iscrizione, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 4 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da 6 membri, di cui tre nominati dalle Università, uno dei quali assume le funzioni di coordinatore. Degli altri tre membri, uno è nominato dal Consiglio Nazionale Forense e due dall'AIAF. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

Art. 5 Direzione e gestione dei corsi

La Scuola di alta formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni è gestita da un Comitato di gestione composto da 5 membri, dei quali uno nominato dal Consiglio Nazionale Forense, due dall'AIAF e due dalle Università. La direzione ed il coordinamento del Comitato di gestione sono attribuite ad uno dei componenti nominati dall'AIAF. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; approva il programma, nomina i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola

La Scuola ha durata biennale per un numero complessivo di almeno 200 ore, di cui non meno di 100 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, approfondimenti seminariali.

Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza biennale.

Le lezioni hanno inizio entro il 10 aprile di ogni anno e terminano nel mese di dicembre dell'anno successivo, salve le prove di esame finale. L'orario delle lezioni è il seguente: 14.00 – 18.00.

Il Metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico, approvato dal Comitato di gestione ed infine dal Consiglio Nazionale Forense.

Le lezioni si svolgeranno in linea di principio ogni settimana, indicativamente il martedì. Per particolari esigenze didattiche le lezioni potranno essere tenute anche per due giorni continuativi (venerdì e sabato) secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito dell'AIAF entro il 28 febbraio di ogni Biennio.

Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica.

Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti e garantito comunque il necessario coordinamento tra i contenuti delle diverse docenze, l'attività di formazione del corso consisterà nell'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche del Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori mediante un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, e strettamente connessi all'attività pratica.

In aggiunta agli insegnamenti teorico-pratici svolti con metodo "frontale" saranno effettuate esercitazioni che prevedono discussioni con i partecipanti per la individuazione delle problematiche e la elaborazione di ipotesi di soluzione ed esercitazioni scritte (pareri e atti giudiziari).

Il metodo didattico delle lezioni si articola come segue:

- a) per ogni argomento il docente dovrà affrontare l'aspetto sostanziale nelle sue linee dottrinali e giurisprudenziali dando conto, laddove sussistano, delle diverse tendenze interpretative, e considerati i riferimenti al diritto comunitario, tenendo comunque conto che gli iscritti al corso sono già avvocati e quindi si daranno per scontate le nozioni di base;
- b) si passa poi all'esame di uno o più casi giurisprudenziali di merito e di legittimità che abbiano affrontato l'argomento oggetto della lezione e costituiscano esempi di particolare interesse a fini didattici;
- c) all'inizio o prima delle lezioni viene fornita ai partecipanti una bibliografia essenziale sul tema oggetto della lezione comprensiva dei riferimenti giurisprudenziali maggiormente significativi;
- d) I docenti potranno avvalersi anche di slide che saranno a disposizione dei partecipanti;
- e) in riferimento a particolari materie e argomenti verranno svolte anche esercitazioni pratiche consistenti nella stesura di atti, pareri, nelle simulazioni di procedimenti e comunque vi saranno momenti dedicati al dibattito e al confronto sulle questioni trattate durante le lezioni "frontali".

Tutto il materiale sarà inserito nel sito web dell'AlAF con accesso riservato ai soli avvocati iscritti alla Scuola.

L'attività di formazione è garantita, oltre che dai docenti, anche dalla presenza in aula di avvocati esperti in materia, che svolgono funzione di tutor.

Per le caratteristiche più specifiche del Corso, per le materie di insegnamento e per le esercitazioni pratiche si rinvia allo specifico Programma allegato al presente Regolamento. Il piano di studio, su proposta del Comitato Scientifico e determinazione del Comitato di gestione, potrà subire variazioni e riservare alcune ore di lezione, ulteriori rispetto a quelle previste dal programma, ad altre tematiche di attualità.

Art. 8 – Docenti

Il corpo docente del Corso è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale, docenti universitari, magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo: psicologi, neuropsichiatri, mediatori familiari, assistenti sociali, commercialisti, appartenenti alla GDF e alla PG, notai o appartenenti ad altre categorie professionali.

Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

La Scuola prevede la frequenza obbligatoria.

Per accedere all'esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

Nessun tipo di assenza è giustificata. È possibile che per vari motivi (ad es. di natura medica o legati alla modifica di sede di lavoro del partecipante) il discente sia temporaneamente impossibilitato a partecipare alle lezioni nella sede originaria. In tal caso le opzioni potranno essere le seguenti:

- Trasferimento dell'allievo ad altra sede più vicina che possa permettere la partecipazione;
- Collegamento via computer, particolarmente per le colleghe in stato di gravidanza/puerperio.

In questo caso dovrà essere certificata dal medico curante l'impossibilità o la pericolosità degli spostamenti e i relativi periodi. Sempre su richiesta dell'interessata, questa modalità potrà essere attuata per tutto o parte

dell'ultimo mese preparato e dei primi due post parto.

Nelle ipotesi sopra indicate, la richiesta deve essere autorizzata dalla Direzione e le spese di trasferimento ad altra sede o di collegamento telematico sono totalmente a carico dell'allieva/o. La Direzione, potrà effettuare controlli sull'effettiva partecipazione dell'allieva/o alla lezione e, in caso di mancata partecipazione, l'allieva/o verrà considerata/o assente ai fini del rispetto dell'obbligo di frequenza.

Le presenze saranno verificate e documentate, sia nella sede centrale che in quelle distaccate, mediante badge o foglio di presenze, da sottoscrivere dai partecipanti all'ingresso e all'uscita.

Al termine dei due anni verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato specificando le ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 - Commissione d'esame ed esami, intermedio e finale

Al termine del primo anno della Scuola è prevista una prova scritta ed orale, il cui mancato superamento NON preclude l'ammissione al secondo anno.

Al termine del secondo anno sono previste una prova orale ed una scritta, quest'ultima consiste, indicativamente, nella redazione di un atto difensivo o parere e sono volte ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

Le prove di cui al presente articolo sono valutate da una commissione nominata dal Comitato Scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8 del Regolamento sulle specializzazioni, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Il Comitato di gestione nomina un Presidente all'interno della commissione. La commissione d'esame lavorerà suddivisa in sottocommissioni.

I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 30/50 in ogni prova, scritta e orale.

All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione conseguita.

Art. 11 - Quota e bando di iscrizione

Le domande di iscrizione alla Scuola di alta formazione specializzazione, dovranno pervenire alla segreteria nazionale AIAF **entro il 9 febbraio del I anno di corso.**

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria@aiaf-avvocati.it, usando l'allegato modulo di iscrizione.

La conferma dell'ammissione alla Scuola, verrà comunicata dalla segreteria nazionale Aiaf esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

La quota di partecipazione, viene determinata all'inizio di ogni corso biennale e comunicata attraverso il Bando d'iscrizione. Ai sensi dell'art. 7 punto 11 del D.M. 144 del 25/8/2015, la quota è destinata alla copertura delle spese di funzionamento ed organizzazione dei corsi, esclusa qualsiasi finalità di lucro.

I pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario a favore del conto corrente che verrà indicato in calce alla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

Il mancato versamento anche di una sola rata è ragione di esclusione dalla Scuola.

L'esclusione o il ritiro dalla Scuola non comporta la restituzione delle somme già versate.

L'iscrizione al Corso attribuisce al discente, che non ne sia già in possesso, la qualifica di associato AIAF per il biennio ed il diritto di ricevere i prodotti editoriali pubblicati nel periodo, tra i quali la Rivista, nonché di partecipare alle iniziative formative organizzate sul territorio nazionale, alle particolari condizioni riservate agli associati.

Art.12 – Norma transitoria – leggere con particolare attenzione

Si precisa che:

- in data 12 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 ottobre 2020, n. 63 – Regolamento concernente le modifiche al Decreto del Ministero della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense*”.
- AIAF, in conformità a quanto previsto dalla normativa, ha già sottoscritto specifiche convenzioni:
 - a)** con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, delegata dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ha riconosciuto, alla Scuola di Alta Formazione AIAF, valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto alla disciplina di cui al DM n. 144 del 12.08.2015 per il conseguimento del titolo di specialista previsto dall'art. 9 della Legge 31 dicembre 2013, n. 247;
 - b)** con l'Università La sapienza di Roma in data 29-10-2013 e con l'Università degli Studi di Milano Bicocca in data 6-11-2013, al fine di promuovere la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2013, n. 247.
- Le succitate convenzioni e le modalità di svolgimento del corso corrispondono a quanto previsto dalla norma ormai entrata in vigore (27 dicembre 2020).
- Si è in attesa della costituzione della Commissione Ministeriale prevista dall'art 7 del decreto n. 163 del 2020 e dell'emanazione delle linee guida, pure previste dall'art. 7 del succitato decreto.
- La frequenza al corso ed il superamento degli esami finali è requisito per la presentazione di apposita domanda al Consiglio Nazionale Forense che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza al corso ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti, allorché detto albo/elenco sarà costituito ai sensi del decreto n. 163, del 2020

Art. 13 - Clausola Finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiama quanto indicato nel Bando d'iscrizione e nelle norme in esso richiamate.

Questo Regolamento potrà essere oggetto di revisione o modifica, ogni variazione verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito www.aiaf-avvocati.it.

Art. 14 - Crediti Formativi

Ogni Biennio la Scuola presenta richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense, accreditamento fino ad oggi riconosciuto per tutti i Bienni. I crediti formativi saranno attribuiti a coloro che saranno in regola con la frequenza.